

IVA

La cessione di campioni gratuiti di modico valore

di **Luca Mambrin**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972, **le cessioni gratuite** di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa costituiscono **operazioni rilevanti ai fini Iva**, ad eccezione delle **"cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati"** che, ai sensi della lettera d) del successivo comma 3, **non sono considerate cessioni di beni** e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva.

Affinché a tali cessioni non si applichi l'Iva è necessario che vengano rispettati determinati **requisiti** ovvero che:

- **si tratti di campioni distribuiti gratuitamente;**
- **siano appositamente contrassegnati;**
- **i beni ceduti gratuitamente siano di modico valore.**

Con riferimento al primo requisito, è necessario quindi che la cessione sia gratuita, quindi effettuata **in assenza di corrispettivo**, né in denaro né in natura e naturalmente che si tratti di **prodotti oggetto dell'attività dell'impresa** ceduti al fine di **promuovere** i beni stessi, per **migliorarne la conoscenza** e **favorirne la vendita** e la diffusione presso gli utilizzatori finali, attuali e potenziali. A differenza degli omaggi, che mirano alla promozione dell'immagine generale dell'azienda, lo scopo della distribuzione di campioni gratuiti è quella **di implementare le vendite di quello specifico bene**.

Per quanto riguarda il secondo requisito, la stessa Agenzia delle entrate in vari interventi di prassi (da ultimo la **R.M. n. 83/E/2003**) ha precisato che i **campioni gratuiti devono essere contrassegnati in maniera indelebile**, per evitare che i beni in questione possano formare successivamente oggetto di commercializzazione e quindi impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza. Il contrassegno può essere apposto mediante **lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile** o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privare gli articoli medesimi della qualità di campioni.

Non è sufficiente quindi una semplice **etichetta autoadesiva**; il contrassegno deve essere apposto direttamente sul prodotto ovvero, quando ciò non fosse possibile per le caratteristiche tecniche dello stesso, i contrassegni devono essere racchiusi in involucri sigillati recanti la dicitura "campione gratuito".

Relativamente al terzo requisito, viene messo in evidenza dalla stessa Agenzia delle entrate

nella citata R.M. n. 83/E/2003 **che non vi è una disposizione normativa che definisce il concetto di “modico valore”**. Già nella R.M. n. 430288/1991, è stato precisato che, *“nella pratica applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali*, (irrilevante quindi anche il riferimento al limite quantitativo di euro 50,00 previsto dall’art. 2 comma 2 n.4) previsto per la detraibilità dell’Iva sugli acquisti, ma riferito a beni estranei all’attività produttiva e commerciale dell’impresa) restando in ogni caso **esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo**.

I campioni non devono essere necessariamente **beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa**, ma possono essere **anche degli esemplari di detti beni**; ad esempio, come precisato nella **R.M. n. 381445/1980** sono stati considerati campioni gratuiti, e dunque esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, i dischi e nastri registrati aventi la dicitura “campione gratuito” apposta rispettivamente in un angolo della busta del disco a mezzo di un timbro a perforazione, ovvero sull’involucro in plastica a mezzo di un timbro di inchiostro indelebile. Nella **R.M. n. 360021/1980** è stata considerata fuori dal campo di applicazione dell’Iva la cessione gratuita di libri che recano in copertina, al posto del prezzo di vendita, annotata a stampa, la dizione *“il presente volume è destinato signori insegnanti in esame per eventuale adozione, quale campione gratuito”*.

Non vengono invece poste limitazioni alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, pertanto, se vengono rispettati i requisiti sopra descritti le cessioni si considerano fuori campo Iva **anche se è stata operata la detrazione dell’imposta sui rispettivi acquisti**.